



**DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI INTERFERENTI
DI CUI ALL'ART.26 D.LGS 81/08 E SMI**

**Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenti ai fini
dell'applicazione dell'articolo 26 del Decreto Legislativo 81/08**

COMMITTENTE	Consiglio Nazionale delle Ricerche P.le A. Moro, 7 – 00185 Roma
DITTA	
OGGETTO	Servizio di Facchinaggio e Trasporto
Data	Firma CNR Firma Ditta



SOMMARIO

1.	INTRODUZIONE.....	3
2.	ART. 26 DEL D.LGS 81/08 – OBBLIGHI CONNESSI AI CONTRATTO DI APPALTO O CONTRATTO D’OPERA O DI SOMMINISTRAZIONE.....	4
3.	SEZIONE A: COMMITTENTE.....	6
	A.1. ASPETTI GENERALI	6
	A.2. RISCHI INTERFERENTI DEL COMMITTENTE	6
4.	SEZIONE B: DITTA.....	7
	B.1. ASPETTI GENERALI	7
	B.2. RISCHI INTERFERENTI DELL’IMPRESA	7
5	SEZIONE C: VALUTAZIONE DEI RISCHI INTERFERENTI E MISURE ADOTTATE.	8
	ALLEGATO I: Elenco documentazioni sicurezza da fornire a cura della Ditta	10
	ALLEGATO II: Quadro sinottico delle responsabilità 81/08.....	10



1. INTRODUZIONE

Il presente documento costituisce adempimento formale a quanto previsto all'art.26 del Decreto Legislativo 81/08, che prescrive gli obblighi del Datore di lavoro in caso di affidamento di lavori all'interno dell'Unità produttiva in ordine agli specifici rischi interferenti esistenti negli ambienti in cui saranno destinati ad operare addetti di altre imprese

Tale Documento valuta quindi i rischi relativi alle sole lavorazioni e ai locali ove possono essere presenti **rischi interferenti** posti in essere da entrambe le parti, ed assolve ai **compiti previsti di coordinamento e cooperazione**.

Restano invariati gli obblighi legati agli adempimenti previsti dalla normativa relativa ai cantieri temporanei e mobili.

Il presente documento fa parte integrante del Contratto di appalto tra la Struttura del CNR e la Ditta Appaltatrice.

Si ricorda che è obbligo dell'Impresa Esterna rendere edotto il proprio personale sulle norme contenute nel presente documento e nel documento informativo e sulle norme di legge in materia di sicurezza, prevenzione infortuni ed igiene del lavoro.

L'accesso agli edifici deve essere limitato esclusivamente alle zone interessate ai lavori commissionati.



2. Art. 26 del D.lgs 81/08 – Obblighi connessi ai contratto di appalto o contratto d'opera o di somministrazione

(1) Il testo del citato D.Lgs. 81/08 tiene conto delle modifiche (evidenziate in grassetto) apportate dal Decreto Legislativo 3 agosto 2009, n. 106, "Disposizioni integrative e correttive al Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81" (G. U. n. 180, 5 agosto 2009, Suppl. Ord. n. 142/L), nonché dall'art. 39 della Legge 7 luglio 2009, n. 88 (G. U. n. 161, 14 luglio 2009, Suppl. Ord. n. 110/L).

1. Il datore di lavoro, in caso di affidamento **di lavori**, servizi e forniture all'impresa appaltatrice o a lavoratori autonomi all'interno della propria azienda, o di una singola unità produttiva della stessa, nonché nell'ambito dell'intero ciclo produttivo dell'azienda medesima, **sempre che abbia la disponibilità giuridica dei luoghi in cui si svolge l'appalto o la prestazione di lavoro autonomo**:

a) verifica, con le modalità previste dal decreto di cui all'articolo 6, comma 8, lettera g), l'idoneità tecnico professionale delle imprese appaltatrici o dei lavoratori autonomi in relazione ai lavori, **ai servizi e alle forniture** da affidare in appalto o mediante contratto d'opera o di somministrazione. Fino alla data di entrata in vigore del decreto di cui al periodo che precede, la verifica è eseguita attraverso le seguenti modalità:

- 1) acquisizione del certificato di iscrizione alla camera di commercio, industria e artigianato;
- 2) acquisizione dell'autocertificazione dell'impresa appaltatrice o dei lavoratori autonomi del possesso dei requisiti di idoneità tecnico professionale, ai sensi dell'articolo 47 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445;

b) fornisce agli stessi soggetti dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui sono destinati ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività'.

3. Nell'ipotesi di cui al comma 1, i datori di lavoro, ivi compresi i subappaltatori:

- a) cooperano all'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro incidenti sull'attività lavorativa oggetto dell'appalto;
- b) coordinano gli interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui sono esposti i lavoratori, informandosi reciprocamente anche al fine di eliminare rischi dovuti alle interferenze tra i lavori delle diverse imprese coinvolte nell'esecuzione dell'opera complessiva.

4. Il datore di lavoro committente promuove la cooperazione ed il coordinamento di cui al comma 2, elaborando un unico documento di valutazione dei rischi che indichi le misure adottate per eliminare o, ove ciò non è possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenze. Tale documento è allegato al contratto di appalto o di opera **e va adeguato in funzione dell'evoluzione dei lavori, servizi e forniture**. Ai contratti stipulati anteriormente al 25 agosto 2007 ed ancora in corso alla data del 31 dicembre 2008, il documento di cui al precedente periodo deve essere allegato entro tale ultima data. Le disposizioni del presente comma non si applicano ai rischi specifici propri dell'attività delle imprese appaltatrici o dei singoli lavoratori autonomi.

Nel campo di applicazione del decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163 e successive modificazioni, tale documento è redatto, ai fini dell'affidamento del contratto, dal soggetto titolare del potere decisionale e di spesa relativo alla gestione dello specifico appalto.

3 bis.

Ferme restando le disposizioni di cui ai punti 1 e 2, l'obbligo di cui al comma 3 non si applica ai servizi di natura intellettuale, alle mere forniture di materiali o attrezzature, nonché ai lavori o servizi la cui durata non sia superiore ai 2 giorni, sempre che essi non comportino rischi derivanti dalla presenza di agenti cancerogeni, biologici, atmosfere esplosive o dalla presenza dei rischi particolari di cui all'allegato XI.



3 ter.

Nei casi in cui il contratto sia affidato dai soggetti di cui all'articolo 3, comma 34, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, o in tutti i casi in cui il datore di lavoro non coincide con il committente, il soggetto che affida il contratto redige il documento di valutazione dei rischi da interferenze recante una valutazione ricognitiva dei rischi standard relativi alla tipologia della prestazione che potrebbero potenzialmente derivare dall'esecuzione del contratto. Il soggetto presso il quale deve essere eseguito il contratto, prima dell'inizio dell'esecuzione, integra il predetto documento riferendolo ai rischi specifici da interferenza presenti nei luoghi in cui verrà espletato l'appalto; l'integrazione, sottoscritta per accettazione dall'esecutore, integra gli atti contrattuali.

4. Ferme restando le disposizioni di legge vigenti in materia di responsabilità solidale per il mancato pagamento delle retribuzioni e dei contributi previdenziali e assicurativi, l'imprenditore committente risponde in solido con l'appaltatore, nonché con ciascuno degli eventuali subappaltatori, per tutti i danni per i quali il lavoratore, dipendente dall'appaltatore o dal subappaltatore, non risulti indennizzato ad opera dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) o dell'Istituto di previdenza per il settore marittimo (IPSEMA). Le disposizioni del presente comma non si applicano ai danni conseguenza dei rischi specifici propri dell'attività delle imprese appaltatrici o subappaltatrici.
5. Nei singoli contratti di subappalto, di appalto e di somministrazione, anche qualora in essere al momento della data di entrata in vigore del presente decreto, di cui agli articoli 1559, ad esclusione dei contratti di somministrazione di beni e servizi essenziali, 1655, 1656 e 1677 del codice civile, devono essere specificamente indicati, a pena di nullità ai sensi dell'articolo 1418 del codice civile, **i costi delle misure adottate per eliminare o, ove ciò non sia possibile, ridurre al minimo i rischi in materia di salute e sicurezza sul lavoro derivanti dalle interferenze delle lavorazioni. I costi di cui al primo periodo non sono soggetti al ribasso.** Con riferimento ai contratti di cui al precedente periodo stipulati prima del 25 agosto 2007 i costi della sicurezza del lavoro devono essere indicati entro il 31 dicembre 2008, qualora gli stessi contratti siano ancora in corso a tale data. A tali dati possono accedere, su richiesta, il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e gli organismi locali delle organizzazioni sindacali dei lavoratori comparativamente più rappresentative a livello nazionale.
6. Nella predisposizione delle gare di appalto e nella valutazione dell'anomalia delle offerte nelle procedure di affidamento di appalti di lavori pubblici, di servizi e di forniture, gli enti aggiudicatori sono tenuti a valutare che il valore economico sia adeguato e sufficiente rispetto al costo del lavoro e al costo relativo alla sicurezza, il quale deve essere specificamente indicato e risultare congruo rispetto all'entità e alle caratteristiche dei lavori, dei servizi o delle forniture. Ai fini del presente comma il costo del lavoro e' determinato periodicamente, in apposite tabelle, dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sulla base dei valori economici previsti dalla contrattazione collettiva stipulata dai sindacati comparativamente piu' rappresentativi, delle norme in materia previdenziale ed assistenziale, dei diversi settori merceologici e delle differenti aree territoriali. In mancanza di contratto collettivo applicabile, il costo del lavoro e' determinato in relazione al contratto collettivo del settore merceologico più vicino a quello preso in considerazione.
7. Per quanto non diversamente disposto dal decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, come da ultimo modificate dall'articolo 8, comma 1, della legge 3 agosto 2007, n. 123, trovano applicazione in materia di appalti pubblici le disposizioni del presente decreto.
8. Nell'ambito dello svolgimento di attività in regime di appalto o subappalto, il personale occupato dall'impresa appaltatrice o subappaltatrice deve essere munito di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro.



SEZIONE A: COMMITTENTE

A.1. ASPETTI GENERALI

Vedi Documento di Informazione sui rischi esistenti del CNR.

A.2. RISCHI INTERFERENTI DEL COMMITTENTE RISCHI PRESENTI

In questo paragrafo sono sinteticamente descritti i rischi posti in essere dal committente che possono avere rilevanza per le finalità del presente documento.

Ribadendo che presso i locali degli immobili CNR-SAC si svolgono esclusivamente attività d'ufficio pertanto i rischi specifici riconducibili a ciò e d'interesse ai fini dell'oggetto del presente ordine sono:

- rischio elettrico
- rischio incendio
- rischio da movimentazione mezzi
- rischio presenza altre ditte

Fase lavorazione	Fattore di rischio	Misure da adottare
Trasporto merce lungo percorsi carrabili	Rischio da movimentazione mezzi	<ul style="list-style-type: none">• Lungo i percorsi carrabili ci si dovrà attenere al rispetto del codice della strada e/o alla segnaletica presente.• Lungo i percorsi carrabili il passaggio dei pedoni dovrà essere protetto• Lungo le rampe i mezzi potranno sostare per il tempo strettamente necessario allo scarico/carico merci da parte della ditta nella apposita area individuata – in accordo con la Ditta - in sede di sopralluogo.• Interdizione della zona di carico/scarico in accordo con le disposizioni interne del CNR
Installazione	Rischio incendio	<ul style="list-style-type: none">• Presso la Sede centrale CNR sono presenti attività soggette (DM 16.2.1982) al rilascio del Certificato di Prevenzione Incendi.• E' presente il Certificato di Prevenzione Incendi per le suddette attività e pertanto sono presenti tutti gli apprestamenti previsti dalle normative antincendio come da CPI.• Adozione buone norme di comportamento
Interferenze con altre ditte terze presenti nello stabile CNR	Sovrapposizione attività	<ul style="list-style-type: none">• Si prevede che le ditte terze NON operino contemporaneamente negli stessi locali• Nell'eventualità di "Sovrapposizione Attività" saranno effettuate le opportune azioni di informazione/coordinamento dei soggetti interessati.



SEZIONE B: DITTA

B.1 ASPETTI GENERALI

I dati generali della Ditta sono riportati nel Documento di Valutazione dei Rischi.

B.2 RISCHI INTERFERENTI DELL'IMPRESA

Le opere oggetto ovvero Servizio di facchinaggio e trasporto per la Sede Centrale CNR e sedi afferenti comportano le seguenti fasi operative

- scarico merci
- trasporto materiale
- installazione materiali

Per ciascuna fase si sono individuati i rischi interferenti riportati schematicamente in tabella:

Fase lavorativa	Fattore di rischio	Misure da adottare
Scarico merci	Intralcio con passaggio di personale, macchinari e/o mezzi CNR/altre ditte	<ul style="list-style-type: none">• Individuare la zona di sosta temporanea del mezzo in accordo con le disposizioni interne del CNR• Interdire la zona a personale, mezzi, macchinari CNR/altre Ditte
	Caduta materiale	<ul style="list-style-type: none">• individuare la zona di stoccaggio temporaneo del materiale• Interdire la zona, in accordo con le disposizioni interne del CNR, a personale, mezzi, macchinari CNR/altre Ditte
	Movimentazione mezzi	<ul style="list-style-type: none">• Rispetto del codice della strada e/o della segnaletica interna Lungo i percorsi carrabili il passaggio dei pedoni dovrà essere protetto
Installazione	Intralcio con passaggio di personale, macchinari e/o mezzi CNR/altre ditte	<ul style="list-style-type: none">• La zona oggetto della lavorazione deve essere interdetta, ove possibile, al personale non addetto in accordo con le disposizioni interne del CNR

Gli eventuali rischi relativi ad attività messe in atto successivamente alla stipula del presente contratto saranno tempestivamente comunicati al committente, con la quale verranno concordate le eventuali misure di riduzione/eliminazione dei potenziali rischi interferenti.



**DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI INTERFERENTI
DI CUI ALL'ART.26 DEL DLGS 81/08 E SMI**

SEZIONE C: VALUTAZIONE DEI RISCHI INTERFERENTI E MISURE ADOTTATE

Sulla base dei rischi evidenziati nelle sezioni Committente e Ditta si riportano di seguito i fattori di rischi interferenti con le misure da porre in essere e l'indicazione del soggetto che la deve attuare:

Fase lavorazione	Fattore di rischio	Misure da adottare	A cura di
Scarico/Carico merce	Rischio da movimentazione mezzi lungo la rampa	Individuazione della zona di sosta temporanea	CNR e Ditta
		Interdizione della zona a personale, mezzi, macchinari CNR/altre Ditte	CNR
		Lungo i percorsi carrabili ci si dovrà attenere al rispetto del codice della strada e/o alla segnaletica presente.	CNR e Ditta
		Lungo i percorsi carrabili il passaggio dei pedoni dovrà essere protetto	Ditta
		Lungo le rampe i mezzi potranno sostare per il tempo strettamente necessario allo scarico/carico merci da parte della ditta nella apposita area individuata – in accordo con la Ditta - in sede di sopralluogo.	Ditta
		Interdizione della zona di carico/scarico in accordo con le disposizioni interne del CNR	CNR e Ditta
Installazione	Intralcio con passaggio di personale, macchinari e/o mezzi CNR/altre ditte	La zona oggetto della lavorazione deve essere interdetta al personale non addetto	CNR e Ditta
Interferenze con altre ditte terze presenti nello stabile CNR	Sovrapposizione attività	Si prevede che le ditte terze NON operino contemporaneamente negli stessi locali.	CNR e Ditta
		Nell'eventualità di "Sovrapposizione Attività" saranno effettuate le opportune azioni di informazione/coordinamento dei soggetti interessati	



**DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI INTERFERENTI
DI CUI ALL'ART.26 DEL DLGS 81/08 E SMI**

PER APPROVAZIONE

DITTA APPALTANTE

Direttore Generale CNR

Data.....



ALLEGATO I

Elenco documentazioni sicurezza da fornire a cura della Ditta

- iscrizione alla camera di commercio, industria e artigianato (al fine di attestare i requisiti tecnici/professionali)
- DURC.
- Documento Valutazione Rischi e Informazione sui rischi
- Impegno a fornire ai propri addetti il Documento Informativo CNR, le misure comportamentali da seguire e la formazione relativamente ai rischi interferenti;
- dichiarazione che le attrezzature e mezzi d'opera utilizzati sono conformi alle vigenti disposizioni di legge in materia di sicurezza;
- dichiarazione di impegno a comunicare tempestivamente ogni e qualsiasi variazione circa i dati trasmessi con le precedenti documentazioni;

ALLEGATO II

Quadro sinottico delle responsabilità 81/08

IMPRESA APPALTATRICE:	Nome	Indirizzo	Telefono
Legale Rappresentante			
Responsabile SPP			
Medico Competente			